



COMUNE DI CALCI

Provincia di Pisa

SETTORE 2 - ASSETTO E GESTIONE DEL TERRITORIO

ORDINANZA N.37 DEL 13/03/2019

Oggetto :

DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO RESIDUI VEGETALI ALL'APERTO
REVOCA E SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE ORDINANZA N° 32 DEL
01/03/2019.

IL SINDACO

Vista la Legge 11.08.2014 n. 116 ed in particolare l'art. 14, comma 8 che conferisce ai Comuni la facoltà di sospendere la combustione all'aperto dei materiali vegetali in tutti i casi in cui sussistono le condizioni meteorologiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui dall'esercizio di tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità;

Visti gli articoli 5 comma 1 ; 18 comma 6 e 37 comma 3 del regolamento di polizia rurale del Comune di Calci, approvato con del. CC n.° 29 del 13-6-2013 integrato e aggiornato con Del. CC 33 del 29-6-2017;

Considerato che le condizioni meteorologiche e climatiche, che hanno determinato l'emissione dell'ordinanza n°32 del 01/03/2019 si sono parzialmente modificate con innalzamento dell'umidità relativa e quindi la possibilità di propagazione degli incendi risulta mitigata almeno per quanto concerne i salti di fuoco che hanno caratterizzato gli ultimi eventi;

Valutata la necessità di permettere le operazioni agricole di stagione caratterizzate dalle potature degli olivi e la relativa distruzione delle ramaglie attraverso l'uso del fuoco e che questa attualmente risulta l'unica attività praticabile nelle aree terrazzate non raggiungibili con attrezzature idonee alla cippatura;

Considerato altresì che alcune aree agricole interessate dell'incendio del 24-9-2018 attualmente sono oggetto di potatura di ristrutturazione al fine della ripresa vegetativa delle piante danneggiate dal fuoco con produzione notevole di materiale di risulta da bruciare al fine di impedire la diffusione di parassiti che possono intaccare il legname morto;

Appurato che le zone di confine all'area boscata interessata all'evento predetto attualmente non costituiscono più un potenziale pericolo di propagazione di focolai per la totale assenza di combustibile vegetale completamente distrutto dall'incendio;

Atteso che il rischio di sviluppo di incendi, sul nostro territorio comunale, resta dovuto anche da fattori antropici e che spesso gli incendi, stante il perdurare delle condizioni meteorologiche avverse, si sviluppano per fenomeni di spotting derivanti da accensioni di fuochi per la ripulitura dei terreni agricoli vicini alle aree boschive e assimilate;

Accertato che allo stato attuale, per i predetti motivi, non sussistono ancora condizioni di sicurezza per consentire la ripresa delle operazioni di abbruciamento dei residui vegetali provenienti da pratiche agricole a distanza inferiore di 50 mt dal bosco o aree assimilabili.;

Visti i fenomeni registrati, il già citato innalzamento dell'umidità, e considerate anche le previsioni meteorologiche dei prossimi giorni che potrebbero tuttavia non garantire un recupero sufficiente ed immediato dello stress idrico subito dalla vegetazione per il lungo periodo di assenza di piogge e quindi non diminuire del tutto e su tutto il territorio il rischio di propagazione degli incendi boschivi;

Visto il D.P.G.R. 8 Agosto 2003 n. 48/R “Regolamento Forestale della Toscana” e successive modifiche, nel quale all’art. 60 comma 1, lettera g) il territorio del Comune di Calci viene annoverato tra i Comuni a rischio particolarmente elevato per lo sviluppo degli incendi boschivi;

Considerato altresì, che in virtù delle condizioni meteorologiche di breve e medio periodo e della conformazione orografica del territorio comunale, la combustione di materiale vegetale potrebbe dare luogo a concentrazioni particolarmente elevate nell’atmosfera di particelle nocive alla salute pubblica;

Ritenuto doveroso adottare tutte le forme utili di prevenzione al fine di tutelare l’incolumità pubblica ed il patrimonio ambientale del Comune di Calci;

Visto il Piano Operativo Antincendi Boschivi 2014-2016 approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana 28.01.2014, n. 50, prorogato a tutto il 2018 con deliberazione G.R. n° 1500 del 27-12-2017;

Visto il Capo III del D.lgs.vo 08.03.2006 n. 139 in materia di Prevenzione Incendi;

Vista la Legge 24.02.1992 n.225 in materia di Protezione Civile;

Visti gli articoli 423, 423bis, 424, 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Visti altresì:

-La L.R. 21.03.2000 n. 39 e ss.mm.ii. “Legge Forestale della Toscana”;

-Il Regolamento Forestale della Toscana approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08.08.2003 e ss.mm.ii.;

-Gli articoli 50 e 54 del T.U. degli Enti Locali di cui al D.Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

ORDINA

Che a partire dal giorno 13/03/2019 e fino a revoca della presente :

1) Il Divieto assoluto di abbruciamento/combustione all’aperto di qualsiasi tipo di residuo vegetale agricolo e/o forestale nei boschi e nelle aree assimilate (L.R. n. 39/2000) nonchè nella fascia di 50 mt. di terreno contigua alle stesse qualunque ne sia la sua destinazione: ad

eccezione dei terreni agricoli olivati posti oltre tale distanza e quelli interessati e/o adiacenti al confine dell'incendio del 24-9-2018;

E' consentito in deroga, l'uso di bracieri e barbecue per la cottura dei cibi nelle aree urbane e nei giardini, oppure in altre pertinenze dei fabbricati di qualsiasi destinazione, entro 20 metri di distanza dai fabbricati stessi, adottando comunque le necessarie cautele per evitare l'innesco e la propagazione incontrollata del fuoco.

RICORDA

che nelle aree ove è consentito l'uso del fuoco per l'abbruciamiento dei residui vegetali agricoli e/o forestali devono essere sempre comunque rispettate le seguenti condizioni dettate dall'art.18 del Regolamento di polizia rurale approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.29 del 13/06/2013 e modificato ed integrato con Delibera Consiglio Comunale n.33 del 29/06/2017:

“1.Fatto salvo quanto già previsto dalla normativa regionale in materia di aree boschive e assimilate, di aree su cui insistono impianti di arboricoltura e di fasce di terreno contigue alle suddette aree, nei territori diversi, è consentito l'abbruciamiento dei vegetali derivanti da potature o falciature alle seguenti condizioni:

a. le operazioni di abbruciamiento devono essere preventivamente comunicate all'ufficio comunale competente

b. le operazioni devono essere condotte da un numero di soggetti adeguati a controllare l'intero perimetro, sotto la responsabilità di almeno una persona maggiorenne che controlli costantemente il fuoco, abbandonando la zona solo dopo essersi accertato del completo spegnimento e raffreddamento completo delle braci mediante apertura del cumulo e l'irrorazione con sufficiente quantità di acqua dei residui incombusti;

c. l'abbruciamiento deve essere effettuato in assenza di vento;

d. l'abbruciamiento deve comunque esser effettuato immediatamente dopo l'alba e terminato entro le dodici, ridotto entro le dieci del mattino nel periodo 1 maggio – 31 ottobre;

e. l'area dove avviene l'abbruciamiento deve essere circondata da una fascia arata o comunque ripulita da ogni tipo di vegetazione di almeno 5 metri di larghezza;

2. A prescindere da quanto stabilito dal primo comma è sempre vietato in ogni periodo dell'anno, anche in ambito urbano, bruciare residui vegetali quando :

a) il fumo invade strade pubbliche o di uso pubblico;

b) l'area dove avviene l'abbruciamiento è ad una distanza inferiore a 100 metri da abitazioni, edifici, strade e aree su cui si trovano in deposito materiali combustibili o esplosivi;

3. È vietato dare fuoco alle stoppie, ai cippati ed ai residui vegetali erbacei e arbustivi rimasti estensivamente sul terreno dopo il raccolto od operazioni di ripulitura meccanizzata; in alternativa deve essere eseguito l'interramento mediante fresatura.

4. È vietato, in ogni caso, dare fuoco a materiali diversi da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carta e cartone, legname ecc.

5. È tassativamente vietato inoltre appiccare fuoco a sterpi, macchie, ciglioni e scarpate non tagliate e ad altre sostanze vegetali che non siano state preventivamente tagliate, ammicchiate e trasportate in luogo sicuro con le modalità del comma 1 lettera e.

6. E' comunque sempre vietata, sull'intero territorio comunale, qualsiasi accensione di fuoco all'aperto, per la distruzione dei materiali di risulta delle operazioni agricole, durante i periodi dichiarati, dalla competente autorità, di “Rischio” e/o “Alta operatività” e nei periodi con elevata esposizione solare e/o prolungata siccità o altre cause per cui possono essere emessi

provvedimenti anche di autorità locale che vietano l'uso del fuoco per motivi ambientali e/o di sicurezza.

7. Al fine di prevenire lo sviluppo di incendi e mitigare il rischio di pubblica incolumità nei terreni agricoli prospicienti le strade pubbliche, le piazze, i centri o le singole case di abitazione, entro il 10 giugno di ogni anno, per una profondità di almeno 20 mt, dovranno essere ripuliti dalla vegetazione infestante e da qualsiasi accumulo di materiale che potrebbe costituire pericolo di incendi.”

Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, quando non configuri infrazioni alle norme del Codice Penale (artt. 423,423bis,424,449,650,652) ed a quelle di Legge in materia di foreste ed incendi boschivi (R.D.L. 20.12.1923, n. 3267, Legge 09.10.1967, n. 950, Legge 01.03.1975, n. 47), sarà punito con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 300,00 (art.37 comma 3 regolamento di polizia rurale Comune di Calci)

La vigilanza sull'applicazione delle presenti prescrizioni e' affidata agli agenti della Polizia Locale, Comando Territoriale di Calci, agli agenti della Polizia Provinciale, agli agenti dei Carabinieri Forestali e delle altre forze di Polizia e di Pubblica sicurezza operanti sul territorio.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine dei gg. 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120 decorrenti dalla medesima data;

La presente revoca e sostituisce la n°32 del 01/03/2019

Calci, li 13/03/2019

IL Vicesindaco
RICOTTA VALENTINA / ArubaPEC S.p.A.